

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-686 del 12/02/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO AREA CORTILIVA, TUBAZIONE IDRICA E SCARICHI. COMUNE: MONTE SAN PIETRO (BO) CORSO D'ACQUA: TORRENTE LAVINO TITOLARE: GUALANDI SAVERIO, RESCA ROBERTA CODICE PRATICA N. BO06T0004/20RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2021-701 del 12/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO AREA CORTILIVA, TUBAZIONE IDRICA E SCARICHI.

COMUNE: MONTE SAN PIETRO (BO)

CORSO D'ACQUA: TORRENTE LAVINO

TITOLARE: GUALANDI SAVERIO, RESCA ROBERTA

CODICE PRATICA N. BO06T0004/20RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n. 7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Vista l'istanza assunta al protocollo PG/2020/69399 del 12/05/2020 (pratica n. BO06T0004/20RN01), con la successiva integrazione assunta al Prot. PG/2021/11830 del 26/01/2021, presentata da Saverio Gualandi, C.F.:GLNSVR69T19C075S, e Roberta Resca, C.F. RSCRRT75A46A944V entrambi residenti via Cilea n°30, Casalecchio di Reno, Bologna con cui viene richiesto il rinnovo con varianti della concessione di area demaniale per l'utilizzo dell'area cortiliva e tubazioni interrato, lungo la sponda destra del Torrente Lavino, nel Comune di Monte San Pietro (BO), area identificata catastalmente al Foglio 31, fronte Mappale 136, rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 1659 del 09.03.2009 e scadenza il 31/03/2015 (pratica BO06T0004);

considerato che la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURERT n. 214 del 24.06.2020 periodico (Parte Seconda) non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto dell'autorizzazione idraulica rilasciata con determinazione n 3972 del 01/12/2020 dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, richiesta ai sensi del R.D. 523/1904, acquisita agli atti con PG/2020/175028 del 02/12/2020, che si è espressa in senso favorevole con prescrizioni, rilevando in particolare che l'occupazione consta di vari elementi variati rispetto alla concessione oggetto di rinnovo Det. 1659 del 09.03.2009, già in utilizzo, quali (in sintesi):

- aumento della superficie occupata fino a mq 1400 con relativa impiantistica elettrica, idrica, recinzioni;
- presenza di due manufatti di scarico dn 400 e dn 250;
- presenza di impianto a servizio dello scarico;
- presenza di una tubazione interrata di adduzione acqua potabile;
- presenza di un pozzo domestico regolarmente denunciato;

l'autorizzazione è allegata come parte integrante del presente atto (**allegato 1**);

considerato che gli usi per i quali è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile ad "area cortiliva-giardino privato", a "occupazione con manufatti per scarichi" e a "parallelismi per tubi sotterranei", ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e delle D.G.R. citate in premessa;

dato atto che al concessionario sono stati richiesti gli oneri pregressi di concessione non precedentemente versati per un importo complessivo pari a **€21.347,61** dovuti per:

- i ratei per l'indennizzo dell'occupazione senza titolo degli anni 2002-2008 stabiliti nella determinazione oggetto di rinnovo
- i canoni di concessione per gli anni 2009-2014
- gli indennizzi per l'occupazione successivi alla scadenza della concessione per gli anni 2015-2020
- i relativi interessi legali calcolati alla data odierna;

vista la richiesta assunta agli atti al Prot. PG/2021/11830 del 26/01/2021 da parte del concessionario di avvalersi dell'eccezione di prescrizione per i canoni e gli indennizzi

precedenti al 2016 ai sensi dell'art. 2948, comma 1, punto 4 del Codice Civile;

ritenuto di:

- accogliere l'eccezione di prescrizione ai sensi della nota NP/2008/3950 del 27/02/2008 del Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria della Regione Emilia Romagna;
- disporre di incamerare l'importo del deposito cauzionale versato a parziale compensazione dei canoni e degli indennizzi non corrisposti, nel momento in cui sarà richiesta la rinuncia alla concessione, fermo restando le verifiche che saranno dovute per la cessazione dell'utenza;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo di concessione pari ad **€75,00**;

- del canone di concessione per **l'anno 2021**, pari ad **€1.811,25**;

- degli oneri pregressi di concessione per un importo complessivo pari a **€14.377,48** essendosi il concessionario avvalso dell'eccezione di prescrizione per i canoni e gli indennizzi precedenti al 2016 ;

- dell'adeguamento del deposito cauzionale pari a **€1.231,25**;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 11/02/2021 (assunta agli atti al prot. PG/2021/0021969 del 11/02/2021);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Saverio Gualandi, C.F.:GLNSVR69T19C075S e Roberta Resca, C.F. RSCRRT75A46A944V entrambi residenti in via Cilea n°30, Casalecchio di Reno (BO) il rinnovo con varianti della concessione di area demaniale per l'utilizzo di area cortiliva per m 1400 con relativa impiantistica elettrica, idrica, recinzioni - due manufatti di scarico, a) dn 250 e lunghezza m 11,50, b) dn 400 lunghezza m 75 e dn 125 lunghezza m 35 - una tubazione interrata di adduzione acqua potabile dn 80 e lunghezza m 44,50 - un pozzo domestico, lungo la sponda destra del Torrente Lavino, nel Comune di Monte San Pietro (BO), area identificata catastalmente al Foglio 31, fronte Mappale 136, rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 1659 del 09.03.2009;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2026** (ai sensi dell'art. 17 della LR n. 7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con Determinazione n 3972 del 01/12/2020 e acquisita al prot. n. PG/2020/175028 del 02/12/2020, allegata al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 1**);

5) di stabilire che il **canone annuale**, per gli usi assimilabili a "area cortiliva", "manufatti per scarico" e "parallelismo fuori alveo", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., e' rideterminato in **€1,811,25 per l'anno 2021**, importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico Bologna" sul c/c postale n. 1018766509;

6) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla precedente concessione rilasciata con Determinazione n. 1659 del 09/03/2009 il Concessionario ha effettuato il versamento dei canoni pregressi dovuti per un importo complessivo di **€14.377,48** essendosi avvalso dell'eccezione di prescrizione per i canoni e gli indennizzi precedenti al 2016; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico Bologna" sul c/c postale n.1018766509;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2021, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2021, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico Bologna, tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;

10) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in **€1.811,25**, ha necessitato l'adeguamento dell'importo originariamente versato di €580,00 in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla L.R. 2/2015, per un importo aggiuntivo di **€1.231,25** che è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna Presidente della Giunta Regionale";

11) di disporre di incamerare l'importo del deposito cauzionale versato a parziale compensazione dei canoni e degli indennizzi non corriposti, nel momento in cui sarà richiesta la rinuncia alla concessione, fermo restando le verifiche che saranno dovute per la cessazione dell'utenza;

12) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale** che andrà effettuata a cura del Concessionario entro 20 giorni dalla sua adozione, poiché l'imposta di registro risulta superiore ad euro 200,00, ai sensi degli art. 2 e 5, D.P.R. 131/1986. Il concessionario dovrà restituire a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi dell'avvenuta registrazione;

13) di dare atto che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni in L. 214/2011 e degli art. 8 comma 1 e art. 9 comma 1 del D.Lgs 23/2011, il soggetto passivo in materia di fiscalità sugli immobili è il Concessionario;

14) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

15) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

16) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibin;

17) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da Saverio Gualandi, C.F.:GLN SVR69T19C075S e Roberta Resca, C.F. RSCRRT75A46A944V, entrambi residenti in via Cilea n°30, Casalecchio di Reno, Bologna.

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Torrente Lavino, sponda destra;

Comune: Monte San Pietro, Foglio 31, fronte Mappale 136;

Concessione per:

- area cortiliva per m 1400 con relativa impiantistica elettrica, idrica, recinzioni
- due manufatti di scarico:
 - a) dn 250 e lunghezza m 11,50,
 - b) dn 400 lunghezza m 75 e dn 125 lunghezza m 35
- una tubazione interrata di adduzione acqua potabile dn 80 e lunghezza m 44,50
- un pozzo domestico,

pratica n. B006T0004/20RN01, domanda assunta al prot. regionale PG.2020.69399 del 12/05/2020.

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e

dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa - per quanto concerne l'attivazione dello scarico e l'accettabilità ambientale delle acque reflue scaricate si segnala che sono condizionate al rispetto delle prescrizioni emanate, ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e/o Parte Seconda e dalle correlate altre normative nazionali o regionali vigenti, dalle Autorità competenti in materia di Autorizzazione settoriale allo scarico, e/o altri provvedimenti di Autorizzazione Unica (AUA, AIA, A.U. rifiuti o energetiche, ecc..) che ricomprendono la matrice scarico in acque superficiali. Il Titolare della concessione demaniale all'immissione di acque reflue in corpi idrici del demanio regionale è tenuto, prima di attivare lo scarico, a verificare l'accettabilità dello stesso ai sensi delle sopra citate normative presso l'Autorità Ambientale competente.

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal

presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2026** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata con **determinazione n 3972 del 01/12/2020** dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e

Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (allegato 1).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.